



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CARTE GIORNALIERE DELLE FERROVIE FEDERALI SVIZZERE (FFS)

Il Municipio di Maroggia richiamati:

- il preambolo del Regolamento comunale;
- le iniziative intese a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici;
- l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

d e c i d e :

Art. 1

Principio

Il Municipio nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici, acquista e mette a disposizione della cittadinanza una o più carte giornaliere per i Comuni delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

Art. 2

Aventi diritto

¹Hanno diritto all'utilizzo delle carte prioritariamente i cittadini domiciliati a Maroggia, riservati eventuali accordi con altri Comuni.

²Le carte giornaliere possono essere richieste senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per le date desiderate.

Art. 3

Riservazione

¹Le carte giornaliere devono essere prenotate in Cancelleria comunale durante i giorni e gli orari di apertura degli sportelli al pubblico, per telefono o per posta elettronica (comune@maroggia.ch).

²La stessa può pure essere prenotata via internet al sito www.swisstrotter.ch. In questo caso la prenotazione è valida unicamente dopo conferma via e-mail da parte della Cancelleria.

Art. 4

Termini

¹Nell'intento di favorire l'uso della carta dal maggior numero di cittadini domiciliati, i termini per la riservazione anticipata delle carte sono così fissati:

Domiciliati: al più presto 90 giorni dalla data di utilizzazione;

Altri richiedenti: al più presto 15 giorni dalla data di utilizzazione.

²La carta giornaliera deve essere ritirata al più tardi **tre giorni** dopo la conferma della prenotazione in Cancelleria comunale durante i giorni e gli orari di apertura degli sportelli, dopo di che potrà essere rimessa in vendita.

³La riservazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro, quando la stessa non fosse acquistata da un altro utente, la tassa è comunque dovuta.

Art. 5

Tassa

La tassa a carico del richiedente per ogni carta giornaliera ammonta:

Domiciliati: CHF 35. -

Altri richiedenti: CHF 45.-

Il pagamento deve essere obbligatoriamente assicurato in contanti al momento del ritiro. Non sono ammesse eccezioni.

Art. 6

Condizioni generali per l'utilizzo

¹Per l'utilizzo delle carte giornaliere valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.

L'utente è responsabile dell'uso appropriato della carta giornaliera nei confronti delle FFS. È vietato l'acquisto allo scopo di rivendita e i trasgressori saranno denunciati all'autorità penale.

In caso di smarrimento o mancato utilizzo non sono possibili la sostituzione, lo scambio o il rimborso.

Entrata in vigore

Art. 7

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1° aprile 2016.


Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 12 gennaio 2016 al 26 gennaio 2016.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Maroggia, 12 gennaio 2016.

(Ris. Mun. 11 gennaio 2016)

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Franco Medolago
Il Segretario
Gabriele Serena



Va a:
albo comunale
sito web